



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 40 DELL'8 AGOSTO 2000

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 136/A della F.I.G.C. pubblicato in data 28 giugno 2000:

“ “ “
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2000/2001 PER SOCIETA' DI SERIE A E B

ERRATA CORRIGE

al Comunicato Ufficiale n. 130/A del 7 giugno 2000.

Si riporta il testo corretto del punto 11 "Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti" precisando che il riferimento al Comunicato Ufficiale n. 123/A del 7 giugno 2000 deve intendersi al Comunicato Ufficiale n. 129/A del 7 giugno 2000:

11. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri:

A) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 12 luglio 2000:

- n. 1 rata pari al 30% del saldo passivo;
- n. 7 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.9.2000 e fino al 31.3.2001. L'importo delle sette rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 129/A del 7 giugno 2000 ai punti 3a), 1, 2, 3, eventualmente anche in combinazione fra loro.

B) I rapporti a debito sorti per operazioni di campagna trasferimenti posti in essere dopo il 12 luglio 2000 e che non trovassero copertura completa nel saldo attivo 40/137

risultante dalla situazione di cui al punto A) saranno regolati con la seguente rateizzazione:

a) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31.8.2000:

- n. 1 rata pari al 30% da versare all'atto del deposito;
- n. 7 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.9.2000 e fino al 31.3.2001. L'importo delle sette rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 129/A del 7 giugno 2000 ai punti 3a), 1, 2, 3, eventualmente anche in combinazione fra loro.

b) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 30.9.2000:

- n. 1 rata pari al 40% da versare all'atto del deposito;
- n. 6 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 31.10.2000 al 31.3.2001. L'importo delle sei rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 129/A del 7 giugno 2000 ai punti 3a), 1, 2, 3; eventualmente anche in combinazione fra loro.

c) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31.10.2000:

- n. 1 rata pari al 50% da versare all'atto del deposito;
- n. 5 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 30.11.2000 al 31.3.2001. L'importo delle cinque rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 129/A del 7 giugno 2000 ai punti 3a), 1, 2, 3, eventualmente anche in combinazione fra loro.

d) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 30.11.2000:

- n. 1 rata pari al 60% da versare all'atto del deposito;
- n. 4 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 31.12.2000 al 31.3.2001. L'importo delle quattro rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 129/A del 7 giugno 2000, ai punti 3a), 1, 2, 3, eventualmente anche in combinazione fra loro.

e) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31.12.2000:

- n. 1 rata pari al 70% da versare all'atto del deposito;
- n. 3 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 31.1.2001 al 31.3.2001. L'importo delle tre rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 129/A del 7 giugno 2000, ai punti 3a), 1, 2, 3, eventualmente anche in combinazione fra loro.

f) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31.01.2001:

- n. 1 rata pari all'80% da versare all'atto del deposito;
- n. 2 rate pari al 10% cadauna entro il termine di ciascun mese a partire dal 28.2.2001 al 31.3.2001. L'importo delle due rate dovrà essere assistito dalle garanzie previste dal Com. Uff. n. 129/A del 7 giugno 2000, ai punti 3a), 1, 2, 3, anche, in combinazione fra loro.

g) Adempimenti a seguito di operazioni poste in essere entro il 31.5.2001:

- n. 1 rata pari al 100% da versare all'atto del deposito.

C) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Lega Nazionale Professionisti possono anche prevedere l'effettuazione dei pagamenti dovuti in due, tre o quattro stagioni agonistiche, con le modalità e i limiti fissati dal Consiglio della Lega Nazionale Professionisti.

D) E' consentito alle società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C di trasferire calciatori e di cedere contratti a Società della Lega Nazionale Professionisti con la stipulazione di accordi economico-finanziari che prevedano l'effettuazione dei versamenti a loro favore in due o tre stagioni agonistiche.

E) Relativamente ai precedenti punti A) e B) il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l'esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

F) Negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

G) Negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre o quattro annualità, l'importo della terza o quarta rata non possono essere superiori all'importo della prima rata e l'importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell'intero ammontare dell'operazione.

“ ” ”

PUBBLICATO IN MILANO L'8 AGOSTO 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro